



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA N° 07/2013

NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE L'AEROPORTO FALCONE BORSELLINO DI PALERMO

*Località: ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRASINI – COMUNE DI CINISI
– TRATTO DI MARE ANTISTANTE L'AEROPORTO FALCONE-BORSELLINO DI
PALERMO.*

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP)
sottoscritto,

- VISTA** L'Ordinanza 01/1994, emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Palermo, allora competente.
- RITENUTO** Di dover rivedere, in parte, le prescrizioni impartite con l'Ordinanza n° 1/1994, al fine di meglio tutelare la sicurezza degli aeromobili che dovessero atterrare all'aeroporto internazionale Falcone-Borsellino, o che dovessero decollare dallo stesso, nonché la stessa sicurezza marittima nelle acque antistanti il citato scalo aeroportuale.
- CONSIDERATO** Che né l'E.N.A.C., né l'E.N.A.V., hanno fornito pertinenti pareri, richiesti da questo Comando con il foglio n° 406, in data 25/01/2013, che ha fatto seguito alle precisazioni sollecitate, sempre dalla scrivente Autorità Marittima, con il pregresso foglio n° 71899, in data 19/10/2011, cui non fu dato alcun riscontro.
- RITENUTO** Di dover, ciò nondimeno, emanare una novella Ordinanza di polizia marittima, per le ragioni già esposte in prelude.
- CONSIDERATO** Che alla data del 31/12/2011, è cessato il rapporto, tra il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e la Regione Sicilia, in tema di avvalimento istruttorio di quest'ultima nei confronti del primo ore quanto attiene l'amministrazione del pubblico demanio marittimo, e che conseguentemente i provvedimenti interdittivi e di polizia in genere dovranno essere adottati, quando riguardano il citato pubblico demanio marittimo (escluso il mare ed i porti), dalla Regione Sicilia, quale *dominus*, e/o dal Sindaco competente, fermo restando che il governo del mare e dei porti rimangono in capo al detto Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, in ossequio al Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).
- VISTO** L'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia;
- VISTO** Il D.Lgs. 267/'00;
- VISTA** La L. 1085/'77, di ratifica della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), firmata a Londra il 29/10/1972;

VISTI

Gli artt. 17, 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza marittima;

RENDE NOTO

Che le zone di mare, costituite dai poligoni i cui vertici sono rappresentati dai punti indicati dalle coordinate geografiche dappresso descritte, di seguito indicate ZONA 1 e ZONA 2, sono soggette ad un regime restrittivo:

Z O N A 1

(ampiezza di circa 0,5 miglia dalla costa)

- A) 38° 10.390' Nord – 013° 04.800' Est**
- A) 38° 10.450' Nord – 013° 04.100' Est**
- B) 38° 10.680' Nord – 013° 04.200' Est**
- C) 38° 11.280' Nord – 013° 05.000' Est**
- D) 38° 12.000' Nord – 013° 06.500' Est**
- E) 38° 11.800' Nord – 013° 08.000' Est**
- F) 38° 11.400' Nord – 013° 07.400' Est**

Z O N A 2

- A) 38° 10.390' Nord – 013° 04.800' Est**
- B) 38° 10.450' Nord – 013° 04.100' Est**
- H) 38° 09.650' Nord – 013° 04.900' Est (testata del molo est, di sottoflutto, del porto di Terrasini-Cinisi)**
- [il punto a terra è rappresentato dalla radice del molo est, di sottoflutto, del porto di Terrasini-Cinisi]**

ORDINA**Art. 1****Divieti vigenti nell'AREA 1**

In tale area, la cui ampiezza, rispetto alla costa, è di circa 0,5 miglia, **sono vietati**: il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, la pesca, e qualsivoglia attività marittima, compresa la balneazione.

Sono fatti salvi i limiti, eventualmente superiori, sanciti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, e dalle Ordinanze di interdizione dei tratti di costa a ridosso di falesie pericolose.

Art.2**Divieti vigenti nell'AREA 2**

In tale area, **sono vietati**:

il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione avente alberatura superiore a 18 metri.

Sono in ogni caso fatti salvi i limiti sanciti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, e dalle Ordinanze di interdizione dei tratti di costa a ridosso di falesie pericolose.

Art. 3 Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui agli articoli precedenti, per ragioni di servizio, e fermo restando l'obbligo di prestare massima attenzione:

- Le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- Le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art.4 Transito in prossimità dell'area d'interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, in particolare alle segnalazioni del personale in servizio di polizia, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art.5 Disposizioni finali

L'Ordinanza n° 01/1994 del Capo del Circondario Marittimo di Palermo, al tempo competente, è abrogata.

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, e/o 1174, e/o 1231 del Codice della Navigazione, e/o dall'art. 650 del Codice Penale, e/o dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 171/2005.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito di questo Comando", "Ordinanze".
Terrasini, 04/03/2013.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Alberto BOELLIS